



GIOVANNI D'ALESSANDRO *

CORTE COSTITUZIONALE E FORMA DI GOVERNO REGIONALE: UNA NUOVA PRONUNCIA NEL SOLCO DELLA SUA GIURISPRUDENZA ORMAI VENTENNALE MA SU UNA LEGGE REGIONALE E ALQUANTO SBRIGATIVA **

Abstract [It]: Nella sentenza n. 203/2023 la Corte costituzionale, in tema di forma di governo regionale, chiarisce che, per quelle Regioni che abbiano confermato la forma di governo standard prevista in Costituzione e caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, non è possibile eludere il «vincolo costituzionale» dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, nella versione “rigida” e non mitigabile conformata dalla giurisprudenza costituzionale, mediante meccanismi (legislativi) di “presa d’atto” che abbiano conseguenze meramente dilatorie e incerte sul termine per il rinnovo degli organi elettivi, instaurando in tal modo per questi ultimi un improprio regime di *prorogatio*.

Abstract [En]: In judgement no. 138/2023 on the subject of regional electoral legislation, the Italian Constitutional Court clarifies that, for those Regions that have confirmed the standard form of government envisaged in the Constitution and characterized by the direct election of the President of the Region, it is not possible to evade the «constitutional constraint» of the *aut simul stabunt aut simul cadent*, in the “rigid” and non-mitigable version conformed by constitutional case-law, through (legislative) “acknowledgment” mechanisms that have merely consequences dilatory and uncertain about the deadline for the renewal of the elective bodies, thus establishing an improper *prorogatio* regime for the latter.

Parole chiave: Corte costituzionale, Giudizio sulle leggi, Legislazione elettorale regionale, Forma di governo regionale.

Keywords: Italian Constitutional Court, Judicial Review of Legislation, Regional Electoral Legislation, Regional Form of Government.

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte. – 2. L’iter argomentativo della sentenza. – 3. Le ambiguità della Corte.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università “Niccolò Cusano” - Telematica Roma.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/2023, confermando la sua lettura rigorosa della cornice costituzionale in tema di forma di governo regionale e di riparto di competenze tra fonte statutaria e legge regionale in materia elettorale a seguito dell'entrata in vigore della legge cost. n. 1/1999, e dunque in ragione di un'interpretazione sistematica di sfondo dei nuovi artt. 122, 123 e 126 Cost. ormai ventennale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni della legge di stabilità 2023 della Regione Puglia che, per l'indizione delle elezioni nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, introducevano come *dies a quo* una "presa d'atto" consiliare, disponendo poi che questa, solo ove lo scioglimento derivasse dalle dimissioni del Presidente della Regione, dovesse intervenire entro trenta giorni dalla loro presentazione¹.

L'esito del giudizio è fondato sulla violazione *sia* dell'art. 126, terzo comma, Cost., *sia* dell'art. 123 in relazione alle disposizioni dello statuto della Regione Puglia che recano analoghe previsioni circa lo scioglimento del Consiglio regionale per qualunque causa di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, assunte come parametro interposto². E tale esito si colloca certamente nel solco della giurisprudenza costituzionale in tema di forma di governo regionale inaugurata, dapprima, con la famigerata sentenza "Mezzanotte" n. 304/2003 (Regione Marche), e poi con le ben note sentenze nn. 2 (Regione Calabria), 372 (Regione Toscana) e 379 (Regione Emilia-Romagna)/2004, e 12/2006 (Regione Abruzzo)³.

Tutte pronunce, queste, aventi a oggetto leggi statutarie, mentre adesso, con la sentenza n. 203/2023 il controllo della Corte si è svolto su una legge regionale. Il che incide (o avrebbe dovuto incidere) sullo schema di giudizio, giacché i limiti costituzionali, com'è noto, degli statuti regionali ordinari e delle leggi regionali sono formalmente (ma pure sostanzialmente) diversi: per i primi l'art. 123 Cost. prevede il limite *caratteristico* dell'«armonia con la Costituzione»; invece, per le seconde l'art. 117 Cost. impone il limite del «rispetto della Costituzione», allo stesso modo di quanto è sancito per le leggi statali. Ciò nonostante, nel caso di specie, pur non distinguendo tra diversi schemi di giudizio, la Corte ha applicato (anche) allo scrutinio sulla legge regionale della Puglia il figurino (tipico

¹ Nel dettaglio, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, c. 1, della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, c. 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). Sulle modifiche alla legge elettorale pugliese n. 2/2005, anche con riferimenti ai lavori preparatori, cfr. C.O. GUARINI - N. DENTAMARO, *Sui profili di illegittimità costituzionale delle ultime modifiche della legge elettorale della Regione Puglia n. 2 del 2005. A prima lettura di Corte cost., sentenza n. 203 del 2023*, in *Associazione deicostituzionalisti.osservatorio.it*, 1/2024, 304 ss.

² Sulla limitatezza del richiamo all'art. 123 nel ricorso introduttivo cfr. A. FERRARA, *La disciplina della "prorogatio" riservata agli statuti regionali e l'interferenza, in materia, della legislazione statale*, in *Giur. cost.*, 1/2024, 304.

³ Su tale giurisprudenza si vedano, di recente, gli atti del convegno su «La forma di governo regionale a vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999», che si è tenuto l'11 dicembre 2019 presso l'Università di Verona, pubblicati in *Osservatorio sulle fonti.it*, 2/2020, 983 ss. (con contributi di F. Ferri, S. Catalano, L. Trucco e F. Bailo, F. Palermo, A.G. Arabia, D. Butturini, M. Giacomini, e G. Tarli Barbieri), oltre a L. SPADACINI - F. BASSANINI, *L'evoluzione della forma di governo regionale*, in *Astrid-online/Rassegna* 12/2023, e M. TRAPANI, *L'evoluzione della forma di governo regionale: il principio "simul stabunt simul cadent" tra prospettive e conferme*, in *Riv. "Gruppo di Pisa"*, 1/2024, 147 ss.

del controllo sugli statuti) della *fraus constitutioni*, quale sindacato sul c.d. “eccesso di potere” nei casi di *elusione* degli istituti e dei principi costituzionali⁴.

Su questo e per altri profili, che nel prosieguo si vedranno, la pronuncia della Corte appare alquanto sbrigativa, contraddistinta più dai non-detto e dalle “implicature” giustificative (esterne in diritto) che dalle statuizioni esplicitate.

2. L'iter argomentativo della sentenza

Per la Corte, in estrema sintesi, le Regioni, in virtù del dettato costituzionale, *possono* legittimamente optare per altri modelli istituzionali, diversi dalla forma di governo standard basata sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, ma, qualora confermino quest'ultima, *devono necessariamente* rispettare il «vincolo costituzionale» dell'*aut simul stabunt aut simul cadent* nella versione “rigida” e non mitigabile conformata dalla giurisprudenza costituzionale, per cui non è possibile derogare *mediante meccanismi (meramente) dilatori e dalle conseguenze incerte* all'effetto *automatico* dello scioglimento del Consiglio regionale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia del Presidente eletto a suffragio universale e diretto o di sue dimissioni volontarie (nonché di rimozione, impedimento permanente o morte dello stesso), consentendo che il Consiglio rimanga in carica per un periodo di tempo aggiuntivo, sia pure in regime di *prorogatio*. In tali casi, infatti, viene meno «la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale» e si rende necessario, perciò, «un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio»⁵.

Si tratta di una conclusione in perfetta aderenza all'orientamento rigorista della giurisprudenza costituzionale elaborata sui primi statuti regionali di seconda generazione, stavolta, però, riaffermata e precisata nell'ambito di un giudizio in cui a essere impugnata dal Governo è una legge regionale (e non una legge statutaria), come si è accennato. Una legge regionale di bilancio, nella specie, che modifica la legge (regionale) sull'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.

Più nel dettaglio, con la legge regionale di stabilità 2023 il Consiglio regionale pugliese ha modificato la legge regionale n. 2/2005, *inserendo tre autonomi ma coordinati enunciati*, secondo cui: a) «[n]ei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma d[ell]articolo 126 della

⁴ Sulle peculiarità del limite dell'armonia con la Costituzione, sulle specificità del sindacato sull'eccesso di potere statutario (*quoad causam*) e sulle “elusioni” che caratterizzano la *fraus constitutioni*, sia consentito il rinvio a G. D'ALESSANDRO, *I nuovi statuti delle Regioni ordinarie*, Padova 2008, spec. 176 ss.

⁵ Nella sentenza n. 12/2006 la Corte costituzionale ha precisato che: «Il principio funzionale largamente noto con l'espressione *aut simul stabunt aut simul cadent* esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo o le dimissioni del primo fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio» (§ 4. *Cons. dir.*).

Costituzione, si procede all'*indizione* delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia *entro sei mesi*; b) tale termine «decorre dalla *presa d'atto* da parte del Consiglio regionale»; c) «quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto deve avvenire *entro trenta giorni* dalla presentazione delle stesse» (rilievi aggiunti).

Nel ricorso governativo si è eccepito, *in primis*, che tali nuove disposizioni, oltre ad ampliare da tre a sei mesi il termine per l'indizione delle elezioni nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, introducono un *dies a quo* di decorrenza di tale termine, che è individuato nella "presa d'atto" consiliare, disponendo poi che questa, solo ove lo scioglimento derivi dalle dimissioni del Presidente della Regione, deve intervenire entro trenta giorni dalla loro presentazione. Ma, i) nell'introdurre la presa d'atto in maniera generalizzata non si stabilisce alcun termine entro cui essa debba intervenire, «con la conseguenza che potrebbe anche non essere mai effettuata»; ii) nel disporre soltanto per l'ipotesi delle dimissioni del Presidente che la presa d'atto deve avvenire entro trenta giorni dalla loro presentazione, comunque non si prevede alcun «meccanismo sostitutivo» nell'ipotesi di decorso inutile del termine, potendo tale lacuna comportare «la possibilità di un differimento indeterminato e indeterminabile dell'indizione delle elezioni». E tutto ciò in contrasto sia con l'art. 126, terzo comma, Cost., sia con l'art. 123 Cost. in relazione alle disposizioni statutarie pugliesi che hanno confermato tutte le previsioni del modello standard di forma di governo regionale delineato dalla Costituzione, per cui dev'essere inderogabilmente applicato il principio dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*.

Per la Corte costituzionale le censure sono fondate in virtù di entrambi i parametri invocati giacché essi stabiliscono, analogamente, «come tratto caratterizzante e indefettibile» dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, prefigurata dall'art. 122, quinto comma, Cost. quale modello standard di forma di governo regionale, il «principio funzionale dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*», che rappresenta un «vincolo costituzionale» *essenziale e non mitigabile* (ma pur sempre *modulabile*), in quanto implica in ogni caso di cessazione dalla carica di Presidente (anche «per eventi non imputabili a comportamenti politici, bensì a fatti naturali quali la morte o il grave impedimento») lo scioglimento del Consiglio regionale come «conseguenza automatica»⁶.

⁶ Cfr. il § 5. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 203/2023.

La Corte richiama espressamente, sul punto, le precedenti sentenze nn. 304/2002, 2 e 372/2004, e 12/2206. Ma, sulla forma di governo regionale caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Regione e sul vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, si veda pure la sentenza n. 379/2004: «La determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione. Nel caso che venga scelto [...] il sistema della elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, ciò ha quale sicura conseguenza l'impossibilità di prevedere una iniziale mozione di fiducia da parte del Consiglio, nonché la ulteriore conseguenza delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del Consiglio (art. 126, terzo comma, della Costituzione) nel caso di successiva approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Entro questi limiti, peraltro, si esplica l'autonomia statutaria, che ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali, più o meno riducendo l'area altrimenti lasciata alla prassi o alle relazioni meramente politiche: ciò in particolare rileva nei rapporti fra Consiglio regionale, titolare esclusivo del potere legislativo (ivi compresa la legislazione di bilancio), nonché di alcuni rilevanti poteri di tipo amministrativo, e i poteri di indirizzo politico del Presidente della Regione che si esprimono, tra l'altro, anche nella predisposizione del fondamentale "programma di governo" della Regione» (§ 9. *Cons. dir.*).

Nel caso di specie, per la sentenza, «le disposizioni impugnate mirano a *eludere* il suddetto principio funzionale» mediante l'introduzione del meccanismo della presa d'atto, configurato come un «atto presupposto per l'indizione delle elezioni». Infatti, lo scioglimento «comunque consegue *ipso iure* alla cessazione del mandato del Presidente» e rispetto a esso la presa d'atto ha una «duplice funzione»: per un verso, ha funzione «meramente ricognitiva» o «dichiarativa» dell'automatico scioglimento del Consiglio regionale nel momento della cessazione dalla carica di Presidente; per altro, ha funzione «costitutiva» e consente «di evitare il tempestivo ritorno alle urne, permettendo alla legislatura, a dispetto di quel vincolo, di proseguire in un'anomala *prorogatio*»⁷.

In pratica, benché non si metta in discussione l'effetto imposto dalla Costituzione dello scioglimento automatico del Consiglio regionale nel caso di cessazione del mandato del Presidente della Giunta, la presa d'atto «è tuttavia funzionale a procrastinare il termine di sei mesi, già sensibilmente lungo, entro cui [...] devono essere indette le nuove elezioni». Inoltre, essa, quale *dies a quo* per l'indizione delle elezioni, «condiziona e differisce il ritorno al corpo elettorale, ovvero l'esito naturale dello scioglimento anticipato del Consiglio», rappresentando un atto presupposto non contemplato dall'art. 126, terzo comma, Cost., che genera un «effetto dilatorio» e consente che, «sia pure in regime di *prorogatio*, il Consiglio rimanga in carica, nonostante il suo scioglimento e la cessazione del mandato del Presidente della Giunta, per un periodo di tempo aggiuntivo, ovvero quello che intercorre fino all'adozione della delibera di presa d'atto, rispetto a quello naturale»⁸.

Si tratta, peraltro, nel caso di specie, di un «tempo aggiuntivo» che non è predeterminabile, mancando un riferimento temporale chiaro, per cui la deliberazione consiliare potrebbe avvenire anche con notevole ritardo rispetto allo scioglimento del Consiglio o non intervenire affatto, con la conseguenza di una *generale incertezza* non compatibile con la Costituzione.

Per la Corte, invero, la configurazione del meccanismo della presa d'atto rende nel caso di specie «incerto» il termine per l'indizione delle elezioni: *sia* nel caso del termine di trenta giorni dalle dimissioni del Presidente (che sono da intendersi comunque «immediatamente efficaci», in assenza di diversa espressa previsione statutaria o pure delle disposizioni legislative impugnate, «contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente»), per l'eventualità che il Consiglio regionale per qualsiasi causa («vuoi per scelta del Consiglio medesimo, vuoi per il mancato raggiungimento del *quorum* strutturale o di quello funzionale») non adotti la delibera tempestivamente; *sia* per le ipotesi di scioglimento diverse da quelle derivanti dalle dimissioni, per le quali alcun termine è previsto per la deliberazione, che quindi potrebbe essere approvata anche a distanza di un notevole lasso temporale dallo scioglimento del Consiglio regionale. E, ancor di più, «gli eventuali rimedi giurisdizionali ipotizzabili a fronte di tale omissione comunque si tradurrebbero in un ulteriore ampliamento dello iato temporale tra lo scioglimento e le nuove elezioni»⁹.

⁷ Cfr. il § 5.1. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 203/2023.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

Di conseguenza, «entrambe le disposizioni impugnate possono risultare funzionali, per il descritto effetto dilatorio che determinano con riguardo alla indizione delle elezioni, a consentire al Consiglio regionale di condurre a termine, proprio come afferma la richiamata relazione illustrativa, la legislatura regionale nonostante la fine del mandato presidenziale»¹⁰.

3. Le ambiguità della Corte

Sinora ciò che la sentenza n. 203/2023 in maniera più o meno perspicua ha affermato. Ma, come si è accennato nell'*incipit* di questa osservazione, la Corte ha anche omesso taluni passaggi motivazionali che sarebbero stati decisivi per una chiarificazione del suo *dictum*. E, forse, la pronuncia desta più interesse per i non-detto anziché per gli argomenti che svolge, in larga parte prevedibili alla luce della sua consolidata giurisprudenza¹¹.

Anzitutto, la sentenza reca delle ulteriori statuizioni che rendono non agevole comprendere a pieno il suo orientamento e che sembrerebbero, anzi, ammettere meccanismi più o meno analoghi alla presa d'atto introdotta dalla Regione Puglia, seppure a determinate condizioni, che sole li renderebbero compatibili con il dettato costituzionale. Insomma, la Corte sembrerebbe consentire *e contrario* che, purché non s'intacchi la dinamica indefettibile del principio funzionale dell'*aut simul stabunt aut simul cadent* con previsioni elusive, meramente dilatorie e incerte temporalmente, gli statuti regionali ordinari (e forse anche le leggi regionali contenenti norme elettorali) possano in qualche maniera modulare la conseguenza automatica dell'immediato scioglimento consiliare derivante dal vincolo costituzionale in discorso.

Questa conclusione sarebbe confermata da quanto la sentenza aggiunge in relazione alle disposizioni statutarie delle Regioni Toscana e Umbria recanti la disciplina delle dimissioni del Presidente della Giunta, richiamate dalla difesa regionale pugliese¹².

La Corte dapprima afferma – ma solo *obiter* – che «tale disciplina è posta dai rispettivi statuti e non dalla legge regionale»¹³, lasciando forse intendere che si tratti di previsioni riservate alla potestà statutaria. Poi, però, aggiunge che nessuna disposizione dello statuto regionale della Puglia prevede un rinvio «alla legge regionale la disciplina delle modalità di attuazione del principio del *simul stabunt simul cad[e]nt*»¹⁴, da cui il dubbio che un'eventuale configurazione statutaria (o pure legislativa su rinvio statutario) di un meccanismo di presa d'atto che non incida negativamente sulla dinamica inderogabile del principio sarebbe da

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Per un'analoga opinione cfr. S. CATALANO, *Elusioni "con destrezza" al principio simul stabunt, simul cadent: considerazioni su Corte cost., sentenza n. 203 del 2023*, in *Associazione deicostituzionalisti.osservatorio.it*, 4/2024, spec. 212 ss.

¹² Più in generale, sulla disciplina contenuta negli statuti ordinari dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale e delle conseguenze procedurali per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta, cfr. L.M. TONELLI, *Disposizioni "creative" del legislatore regionale in tema di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: la Corte costituzionale ristabilisce l'ordine*, in *Giur. cost.*, 6/2023, spec. 2457 ss.

¹³ Cfr. il § 5.2. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 203/2023.

¹⁴ Cfr. il § 6. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 203/2023.

considerarsi legittimo, non escludendo in maniera assoluta, e anzi implicandoli, meccanismi che regolino le modalità di attuazione del principio secondo i canoni enucleati dalla Corte.

Tale impressione sarebbe corroborata da quanto la Corte medesima aggiunge ancora in riferimento alle previsioni dei due statuti richiamati, che prevedono, quanto alla Toscana, che le dimissioni diventino (comunque) efficaci decorsi venti giorni dalla loro presentazione (art. 33, c. 4), mentre, quanto all'Umbria, in termini analoghi, si sancisce che, in caso di dimissioni non dettate da ragioni personali, il Consiglio può invitare a ritirarle e che il Presidente, entro quindici giorni, è tenuto a comunicare se intende o meno confermarle (art. 64, c. 3). Disposizioni che, ritenute dalla sentenza correnti con il dettato costituzionale, istituiscono meccanismi che regolano le modalità di attuazione del principio dell'*aut simul stabunt aut simul cadent* in maniera da non derogare all'automaticità dello scioglimento del Consiglio regionale al cessare dalle funzioni del Presidente della Giunta e che non creano effetti meramente dilatori e incerti sull'indizione (e sullo svolgimento) delle nuove elezioni.

Più in generale, come si vede, manca nella sentenza n. 203 una chiarificazione sulla *sedes materie* in cui eventualmente modulare il vincolo costituzionale di cui all'art. 126, terzo comma, Cost. rientrando tra le norme costituzionali *permanenti* e *relativamente inderogabili* o a *derogabilità condizionata* sulla forma di governo regionale, strutturalmente connesse con l'investitura diretta del Presidente della Regione e funzionalmente volte a rafforzare il potere di direzione politica del Presidente e a stabilizzare il governo regionale, nell'ambito della forma di governo standard prevista in Costituzione, con la conseguente illegittimità di tutte le *variazioni* o *integrazioni incoerenti* con un sistema di rapporti tra poteri fondato sul conferimento da parte del popolo di un mandato a governare *diritto* del Presidente. Il che fa *pendant* con l'applicazione dello schema di giudizio della *fraus constitutioni* senza alcuna precisazione dei diversi limiti di legittimità, e quindi sui differenti scrutini, relativi alle leggi statutarie e alle leggi regionali.

E, in tal senso, la Corte non fa alcun cenno alla sentenza n. 196/2003, il *leading case* in cui la giurisprudenza costituzionale si è occupata per la prima volta delle interferenze tra previsioni statutarie e previsioni legislative, statali e regionali in materia elettorale, e ha consentito di delineare un concetto "positivo" di forma di governo regionale, rifuggendo un «eccesso di costruttivismo interpretativo»¹⁵, in relazione alla competenza concorrente in materia elettorale e ai condizionamenti reciproci con le materie di potestà statutaria riservata¹⁶.

La sentenza, poi, nulla dice circa il termine dilatato di sei mesi per procedere all'indizione (e non alla celebrazione) delle nuove elezioni in caso di scioglimento anticipato. Sul punto,

¹⁵ Il riferimento, naturalmente, è alla notissima espressione contenuta nella sentenza "Zagrebel'sky" n. 313/2003 (§ 7.4. *Cons. dir.*).

¹⁶ Sui rapporti tra la competenza statutaria sulla forma di governo regionale e la disciplina elettorale regionale si vedano le sentenze nn. 196/2003, 2 e 379/2004, 3/2006, 201/2008, 4/2010, 45 e 188/2011, e 193/2015.

In particolare, la Corte ha sottolineato «il nesso di complementarità e integrazione tra forma di governo regionale e legge elettorale» (§ 4.2. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 193/2015), affermando che «la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche» (§ 2.1. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 4/2010).

infatti, fatta esclusione dell'*obiter* sulla “sensibile lunghezza” del termine, la Corte ritiene di non poter ricomprendere nel suo perimetro decisorio anche l’enunciato normativo aggiunto secondo cui nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 126 Cost., si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi, poiché tale disposizione è stata considerata nel ricorso introduttivo «in funzione meramente descrittiva delle modifiche» introdotte, ma senza «svolge[re] le proprie censure» in merito¹⁷.

Se sul piano processuale la scelta della Corte si può comprendere, è sul piano sostanziale che lascia perplessi, giacché la disposizione de qua, pur testualmente distinta dalle altre due sottoposte a verifica di costituzionalità, è di certo coordinata e connessa con queste. D’altra parte, tale approccio formalistico della Corte ha pure tralasciato di valorizzare il fatto che più volte la sentenza n. 203 ha dovuto fare riferimento all’istituto della prorogatio degli organi elettivi regionali, qualificata come «anomala» quanto all’effetto dilatorio causato dalla presa d’atto introdotto dalle nuove norme legislative pugliesi, e che proprio in tema di prorogatio la giurisprudenza costituzionale è chiara nell’attribuirne la disciplina esclusivamente alla fonte statutaria, circoscrivendone la portata normativa¹⁸. Con considerazioni e valutazioni che probabilmente avrebbero potuto essere recuperate dalla Corte nel presente giudizio, seppure come parametro vi fosse l’art. 123 Cost. solo limitatamente al profilo della valenza di parametro interposto delle disposizioni statutarie regionali che riproducono la disciplina dell’art. 126, terzo comma¹⁹.

¹⁷ Cfr. il § 4. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 203/2023.

Sui dubbi di legittimità relativi alla dilatazione temporale del termine per l’indizione delle nuove elezioni a seguito della modifica apportata dalla legge di stabilità 2023 della Regione Puglia, cfr. I. Carlotto, *Lo scioglimento funzionale del Consiglio regionale, tra «presa d’atto», indizione e svolgimento delle elezioni anticipate: la Corte costituzionale torna a occuparsi di forma di governo delle Regioni*, in *Le Regioni*, 1/2024, spec. 174 ss.

In giurisprudenza, poi, sui termini per lo svolgimento delle elezioni regionali si veda sempre la sentenza n. 196/2003.

¹⁸ Sulla *prorogatio* degli organi elettivi regionali (che dev’essere disciplinata necessariamente dallo statuto), cfr. le sentenze nn. 196/2003, 2/2004, 68/2010, 81 e 158/2015, e 243/2016.

¹⁹ Sulle ragioni della prevalenza della fonte statutaria su quella legislativa regionale sia consentito il rinvio a G. D’ALESSANDRO, *Statuti e leggi regionali fra gerarchia e competenza*, in *Giur. cost.*, 2011, 2449 ss. Da ultimo, poi, in giurisprudenza, si vedano le sentenze nn. 118/2015, 178/2019, e 138/2023.